

**SENSIBILIZZAZIONE E SUPPORTO ALLE MPMI CREMONESI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE
PER LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICHE**

Approvato con deliberazione n. 120 del 29/07/2014

Pubblicato in data 01/08/2014

Obiettivi, finalità e ambiti di intervento

L'obiettivo del bando è di aiutare il motore dell'economia della provincia, rappresentato dalle PMI del territorio a raggiungere migliori livelli di efficienza energetica. La spinta che porta le imprese a migliorare l'efficienza energetica di solito è di natura economica: una maggiore efficienza energetica determina una riduzione dei costi, un business più efficiente e quindi più competitivo, specialmente in questo periodo di profonda crisi e difficile congiuntura economica. La riduzione della bolletta non è tuttavia l'unico motivo per migliorare l'efficienza energetica. L'utilizzo di dotazioni più moderne, con un maggiore livello di regolazione, è dimostrato che migliori anche la qualità del prodotto e la sua affidabilità. Una MPMI con un sistema di gestione energetica adottato ha quindi un vantaggio competitivo rispetto a chi non lo ha, fattore che può essere cruciale in situazioni di appalto e subappalto. Utilizzare meno energia riduce le emissioni di una vasta gamma di inquinanti e aiuta a migliorare la qualità dell'aria a livello locale e globale attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di vapore acqueo. Questo vuole anche dire contribuire in modo efficace a sostenere il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio secondo quanto indicato nelle strategie di Europa 2020.

Ci sono diversi motivi per cui le PMI del territorio cremonese hanno difficoltà a migliorare la loro efficienza energetica, anche nei casi in cui vi è un preciso argomento economico per farlo. Anche solo il primo passo verso la definizione di azioni per l'efficientamento e l'innovazione energetica passa attraverso l'espletamento di un audit energetico il cui costo può essere non sempre sostenibile da parte delle imprese più piccole. Inoltre, spesso in azienda non esistono competenze specifiche per comprendere, pianificare e implementare anche solo i miglioramenti a costo nullo o marginale offerti dai risultati dell'audit. La capacità di gestire correttamente l'utilizzo dell'energia passa attraverso la creazione di competenze, cultura dell'energia, condivisione con la società civile e di sinergie tecniche ed economiche. Il bando vuole sostenere il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile.

Con questo bando si intende ottenere un incremento sensibile della capacità delle PMI target di gestire le questioni legate all'energia e trasformarle in opportunità di crescita competitiva.

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Cremona, al fine di incentivare politiche ed investimenti in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile intende concedere dei voucher a favore delle imprese del territorio provinciale che effettuano diagnosi (audit) energetiche finalizzate:

- a) alla valutazione del consumo e del risparmio di energia;
- b) alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (esempio impianti fotovoltaici, pannelli solari e termici).

A tale scopo la Camera di Commercio di Cremona intende finanziare, mediante l'assegnazione di voucher dell'importo di Euro 2.000, il sostenimento di tali spese.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

I beneficiari sono le imprese che, al momento della presentazione della domanda, rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa (MPMI) e sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005): sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale;
- essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Cremona;
- avere sede legale e/o sede operativa in provincia di Cremona;
- essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dall'azienda richiedente per la domanda e per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente avviso;
- non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio

e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- essere in regola con gli obblighi previdenziali come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà acquisito d'ufficio dall'Ente Camerale;
- essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- non avere in corso procedure concorsuali;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

Tali requisiti dovranno essere posseduti dall'impresa al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'eventuale erogazione del contributo.

I fornitori di servizi di assistenza e consulenza oggetto del voucher non possono essere soggetti beneficiari. Non saranno considerate ammissibili domande presentate da imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del soggetto fornitore.

Articolo 3 - Interventi ammessi al contributo

Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA, per:

- consulenza per audit finalizzati alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico;
- consulenza per audit diretti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (esempio impianti fotovoltaici, pannelli solari e termici),
- o entrambe le tipologie.

Saranno ammissibili spese comprovate da fatture o parcelle emesse nel periodo che va dalla data di pubblicazione del bando e fino al 16/01/2015, per un importo minimo di Euro 2.000,00 (al netto di IVA).

La realizzazione degli audit energetici deve essere affidata a soggetti che:

1. siano registrati nel sistema QuESTIO (www.questio.it) come CRTT.
2. siano professionisti abilitati alla certificazione energetica ai sensi della normativa vigente ed iscritti ad un Ordine Professionale.

Articolo 4 - Entità del contributo

Il valore del voucher erogato dalla Camera di Commercio sarà pari a Euro 2.000,00 per ciascuna impresa ammessa al beneficio.

Il numero di voucher che la Camera di Commercio erogherà è stabilito nella misura massima di 8 voucher.

I voucher, pertanto, saranno assegnati alle prime 8 imprese che presenteranno richiesta, secondo l'ordine cronologico di arrivo, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

La Camera di Commercio, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunicherà, tramite PEC, l'ammissibilità o meno della medesima.

Articolo 5 - Modalità di partecipazione

Ogni impresa può inoltrare una sola domanda di contributo relativa alla sede legale o alla sede operativa, purché la sede per cui viene richiesta consulenza sia allocata nella provincia di Cremona.

La domanda di contributo, con apposta marca da bollo da Euro 16,00, può essere trasmessa utilizzando il **Modello A "Richiesta di concessione Voucher"**, a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al 19/12/2014, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.it (esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata) con allegata la seguente documentazione:

- la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante firmatario della domanda;
- la dichiarazione aiuti de minimis di cui al successivo articolo 11. (Dichiarazione De Minimis)

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura "DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICHE".

E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.

L'ordine di arrivo delle domande è dato dal numero di protocollo informatico attribuito dall'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona.

Entro 10 giorni dall'inoltro della richiesta di contributo via PEC è necessario far pervenire la documentazione cartacea in originale mediante consegna manuale presso l'Ufficio Segreteria Generale della Camera di Commercio di Cremona (P.zza Stradivari n. 5 – 2° piano) ovvero tramite posta raccomandata A/R.

Articolo 6 - Rendicontazione spese sostenute

La documentazione delle spese sostenute (fatture, parcelle) deve essere adeguatamente quietanzata per l'intero importo entro la data di presentazione della rendicontazione del 16/01/2015, mediante presentazione del Modello B "Rendicontazione delle spese sostenute".

Vanno allegare le copie delle fatture/parcelle e le relative quietanze di pagamento delle spese rendicontate (per quietanza si intende idonea documentazione bancaria nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento).

Nel caso di parcelle, emesse da professionisti, sarà necessario allegare alla rendicontazione copia del modello F24 del pagamento delle ritenute di acconto con relativa quietanza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato tramite carta di credito è necessario allegare copia dell'estratto conto della carta di credito intestata all'impresa o al/i legale/i rappresentante/i della stessa e la documentazione bancaria di appoggio della carta di credito.

Dovrà altresì essere prodotto l'elaborato tecnico (relazione finale) derivante dalla consulenza di diagnosi energetica.

E' facoltà del competente Ufficio camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per completare l'istruttoria della pratica.

Articolo 7 - Erogazione del voucher

Il voucher verrà erogato a seguito della presentazione della rendicontazione secondo le norme indicate nel precedente articolo e, comunque, previa acquisizione del DURC da parte della Camera di Commercio di Cremona.

Saranno erogati i voucher per un importo di Euro 2.000,00 ciascuno, al lordo della ritenuta di legge del 4% di cui all'art. 28 secondo comma del D.P.R. 600/73.

Articolo 8 - Obblighi delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza del voucher:

1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
2. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
3. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
4. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
5. a segnalare tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alle spese indicate nella domanda presentata, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Cremona;
6. a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del voucher la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
7. ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal Bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
8. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
9. a compilare una relazione finale relativamente alle azioni oggetto del voucher, da trasmettere con la rendicontazione finale.

Articolo 9 - Decadenza e sanzioni

Il voucher assegnato è soggetto a decadenza totale con atto del soggetto responsabile del procedimento

amministrativo, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora:

- risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del voucher;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme all'intervento ammesso;
- l'impresa beneficiaria sia fornitore di servizi di assistenza e consulenza oggetto del voucher;
- l'impresa beneficiaria sia in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del soggetto fornitore;
- entro il 16/01/2015 l'impresa beneficiaria non realizzi e non rendiconti l'attività prevista dal voucher;
- l'eventuale assegnazione di voucher porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
- l'impresa beneficiaria non presenti tutta la documentazione richiesta (inclusa relazione finale) dal bando.

In caso di decadenza del contributo approvato con atto della Camera di Commercio di Cremona, l'impresa non può presentare ulteriori domande sul presente bando.

Articolo 10 - Rinuncia

I soggetti beneficiari qualora intendano rinunciare al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di assegnazione del voucher. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del voucher.

La comunicazione deve pervenire tramite PEC all'indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.it.

Articolo 11 - Regime de minimis

Articolo 11 - Regime de minimis

L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi – rispettivamente - all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo.

Con riferimento al campo di applicazione di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 si precisa, in particolare che sono escluse:

- a) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 euro, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di

trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Con riferimento al Regolamento (UE) 1408/2013 si precisa che si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per entrambi i Regolamenti per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'impresa unica così come definita ai sensi degli articoli 2 dei Reg. 1407/2013 e 1408/2013 ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia de minimis si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 dei Reg. 1407/13 e 1408/13.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Ai sensi degli articoli 3 paragrafi 7 dei suddetti Regolamenti, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai paragrafi 2 degli articoli 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Ai sensi degli articoli 5 dei Reg. 1407/2013 e 1408/2013 le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

I massimali di cui agli articoli 3 paragrafi 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui agli articoli 3 paragrafi 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Il contributo previsto è concesso in conformità ai regimi comunitari degli aiuti di Stato (de minimis), ai sensi dei Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013, a questo proposito l'impresa, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, dovrà autocertificare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 i contributi già ottenuti nell'ultimo triennio che incidano sul massimale di cui ai suddetti regolamenti comunitari nonché gli eventuali aiuti illegali ricevuti. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo.

Articolo 12 - Ispezioni e controlli

La Camera di Commercio di Cremona si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici a campione sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai fini dell'ammissione al voucher, nonché presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il voucher assegnato.

Articolo 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Cremona e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell'istruttoria delle candidature, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cremona.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei voucher previsti nel presente bando.

L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 14 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale f.f. Dr.ssa Maria Grazia Cappelli.

PER INFORMAZIONI

SERVIMPRESA – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona

P.zza Stradivari, 5 - 26100 CREMONA

Tel. 0372 490227 – 228 - Fax 0372 490322

E-mail: servimpresa@cr.camcom.it